










TUTELA DELLA FAUNA E DISTURBO DELL'ADDESTRAMENTO CANI PER SCOPI VENATORI.

LE AREE CINOFILE TEMPORANEE IN ABRUZZO: UN VASO DI PANDORA!



A cura di: Augusto De Sanctis, Massimo Pellegrini, Andrea Rutigliano GIUGNO 2023

Introduzione

Con questo dossier le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l'Orso, CABS, LIPU e Altura (Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti) intendono portare all'attenzione del pubblico e degli enti, con richiesta di immediato intervento, ognuno per lei proprie competenze, la sconcertante situazione relativa all'istituzione e alla gestione delle cosiddette "Aree cinofile temporanee" in Abruzzo ad opera degli ATC, che vede diffuse irregolarità con quelle che appaiono clamorose violazione di norme comunitarie, nazionali e regionali.



Stiamo parlando di aree estesissime, addirittura di diverse decine di migliaia di ettari, molte delle quali in siti di rilevante importanza per specie particolarmente protette a livello comunitario quali l'Orso bruno marsicano, la Coturnice, il Calandro, l'Ortolano ecc. che possono essere fortemente danneggiate dalla presenza di mute di cani in pieno periodo riproduttivo e di migrazione.

Basterà ricordare che il Piano faunistico venatorio della regione Abruzzo, sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ha riconosciuto 21 Aree cinofile permanenti su 11.864,82 ettari mentre gli Ambiti Territoriali di Caccia ne hanno istituite autonomamente e, per quanto a nostra conoscenza, senza alcuna V.Inc.A., il quadruplo, ben 83, su una superficie anch'essa tripla o quadrupla rispetto a quelle "ordinarie", in 23 casi confinanti con aree Natura2000 e in 4 casi addirittura al loro interno! Ben 21 sono all'interno delle Important Bird Areas individuate in Abruzzo, che pure sono state tenute in considerazione dalla Regione Abruzzo nell'ambito della pianificazione di diversi interventi (ad esempio, sviluppo dell'eolico).

Già solo questo dato evidenzia come l'istituzione delle Aree cinofile temporanee sia del tutto estranea a una programmazione e pianificazione coerente con le norme sulla tutela della fauna selvatica.

Ricordiamo che ISPRA nonché varie sentenze comprese quelle della Corte Costituzionale hanno riconosciuto come l'addestramento cani possa avere un pesante impatto sulla fauna anche protetta.

D'altro lato esistono numerose ricerche scientifiche che evidenziano l'esistenza di conseguenze negative della presenza dei cani e dei loro conduttori nelle aree di riproduzione e migrazione della fauna selvatica.

A mero titolo di esempio si vedano gli articoli scaricabili da questi link:

-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2391219/

https://wilderness-society.org/wp-content/uploads/2019/04/Dogs-as-agents-of-disturbance-Michael-A.-Weston-and-Theodore-Stankowich.pdf

Le Aree cinofile temporanee - inquadramento normativo e previsioni del Piano Faunistico Venatorio

L'Art.10 comma 8 della Legge 157/1992 così recita "8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:...omissis...e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;"

La legge regionale 10/2004 della Regione Abruzzo ha previsto all'art.18 comma 11 la possibilità di individuare aree cinofile temporanee: "11. Gli ATC possono istituire Aree cinofile temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, ciascuna di estensione non inferiore ad ettari 300, nel periodo compreso dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno, salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati dall'ATC. Esse sono disciplinate e gestite direttamente dai Comitati di gestione degli ATC, in dette aree hanno diritto all'accesso gratuito i cacciatori iscritti nonche' ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all'ATC interessato."



E' del tutto evidente che quanto previsto dalla norma regionale debba comunque rispettare il dettato di quella nazionale, introducendo quindi la questione delle Aree Cinofile Temporanee.

A tal proposito il Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo, predisposto da ISPRA, dopo aver individuato esplicitamente le Aree Cinofile, introduce, senza individuarle cartograficamente, le **Aree Cinofile Temporanee**.


A pag.93 del Piano si legge "Le Aree cinofile temporanee, possono essere istituite dagli ATC per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, si consiglia per ciascuna area un'estensione inferiore ai 350 ha. Per rispettare l'art. 21 comma 12 della LR10/04 si dovranno prevedere due tipologie di aree cinofile temporanee: "A" situate in aree di pregio naturalistico, in cui la chiusura delle attività deve essere prevista dal 1 aprile al 1 settembre, per salvaguardare i periodi riproduttivi delle singole specie di mammiferi ed uccelli; "B" aree di scarso interesse naturalistico, nelle quali le attività potranno essere condotte per tutto l'anno secondo il regolamento regionale delle AC.

Inoltre, la superficie totale delle aree cinofile temporanee (tipo "A" + tipo "B") non potrà essere superiore al 10% del Tasp di ogni Ambito territoriale di caccia.

Tutti gli Istituti dedicati all'addestramento ed all'allenamento dei cani dovranno inoltre rispettare le prescrizioni previste per la conservazione dei siti della rete Natura 2000, qualora ricadenti all'interno di tale istituzione, e rispettare il divieto di istituzione di nuove aree cinofile all'interno di SIC/ZPS.

In caso di AC di tipo "A" in aree particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico o all'interno di aree della rete Natura 2000, le attività sono contingentate come di seguito indicato: non più di 3 giorni settimanali di attività; attività previste fino alle ore 14.00; con un numero limitato e regolamentato di cani."

Oltre a questo, il Piano faunistico ha ovviamente dovuto recepire le Prescrizioni del Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale, giudizio m.



3226 del 04.08.2020, relativo alla obbligatoria e vincolante procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR.357/1997.

Tali prescrizioni sono riportate integralmente al paragrafo 4.4.3 (pagg.84 e seguenti) del Piano.

Per quanto riguarda le Aree Cinofile Temporanee si legge: "In fase di proroga delle Aree Cinofile temporanee, le attività in esse previste, formulate all'interno dei relativi regolamenti, dovranno essere sottoposte a procedimento di VIncA e parere dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000;omissisPer questi istituti (Aree Cinofile) e per le manifestazioni cinofile organizzate dagli ATC nei siti Natura 2000 con presenza di orso o nell'area contigua del PNALM, le aree interessate da dette attività, vanno individuate d'intesa con l'Ente gestore del sito Natura 2000 o con il PNALM nel caso dell'area contigua; Lo svolgimento di gare cinofile nella "core area orso" (oggi compresa tra PNALM, PNM e Riserva Genzana) va subordinato al parere favorevole del PNALM, del PNM e dell'Ente gestore del sito Natura 2000; Le manifestazioni cinofile non a carattere venatorio, debbono essere assoggettate a VINCA ove ricadano dentro o in prossimità di siti della rete Natura 2000; "

In questa sede si rileva una certa confusione del testo del Piano predisposto da ISPRA e approvato dalla Regione.

Infatti nel Piano Faunistico regionale si fa riferimento ("Per rispettare l'art. 21 comma 12 della LR10/04") a un comma 12 dell'art.21 della Legge 10/2004, <u>inesistente</u> (sic!).

Inoltre emerge il contrasto tra norma regionale, che **impone la chiusura delle attività di addestramento al 30 giugno** (con l'aggiunta di escludere altri periodi in presenza di particolari esigenze riproduttive delle varie specie; si veda ad esempio quanto stabilito dall'ATC Roveto-Carseolano), e Piano faunistico venatorio regionale che permette l'addestramento, nelle sole aree cinofile temporanee di tipo "B", per tutto l'anno.

Questa indicazione assieme a quella relativa al limite massimo di TASP di ogni ATC impiegabile per l'istituzione di dette aree cinofile temporanee, e la stessa previsione di divieto di sparo, sono però importanti perché fanno emergere la ratio alla base dell'istituzione delle aree cinofile temporanee nel Piano: dove vengono istituite esse devono essere sottratte alla normale attività venatoria!

Invece, come vedremo, le Aree Cinofile Temporanee vengono istituite da quasi tutti gli ATC con un evidente escamotage non per più anni ma di anno in anno con vigenza esclusivamente nel periodo intercorrente tra la fine della stagione venatoria e l'inizio di quella successiva. Pertanto in questi territori tra settembre e gennaio si spara, tra febbraio e agosto si portano i cani a caccia, con la conseguenza che per 12 mesi vengono sfruttate ai fini venatori senza lasciare alcun periodo di riposo alla fauna selvatica!

Inoltre il Piano Faunistico cita un Regolamento regionale delle aree cinofile. La regione Abruzzo si dotò di un Regolamento nel 1996, sulla base di una legge oggi abrogata (Regolamento 19 marzo 1996, n. 2/96, Regolamento per la disciplina delle zone di allenamento e per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile - Zone cinofile - L.R. 31 maggio 1994, n. 30, art. 17). Faceva riferimento a questo regolamento l'estensore del Piano Faunistico Venatorio? Oppure a un regolamento attualmente inesistente per cui non sarebbe possibile organizzare le attività delle aree cinofile temporanee?

Infine è rilevante, anche per le successive analisi circa le criticità che andremo ad evidenziare, che l'importanza naturalistica di un'area (che è alla base della distinzione in aree ci-

nofile temporanee di tipo A o di tipo B) non è necessariamente coincidente con la definizione della stessa in un'area Natura2000 (cioè un Sic/Zsc o una ZPS). Non a caso richiamiamo lo stesso lo Piano faunistico venatorio che parla di "aree particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico o all'interno di aree della rete Natura 2000". A mero titolo di esempio, vaste porzioni di Important Bird Areas in Abruzzo non sono state ancora indicate come ZPS.

Le principali violazioni di norme - analisi generale

Qui di seguito una tabella riassuntiva della situazione che abbiamo trovato consultando i siti WEB degli Ambiti Territoriali di Caccia abruzzesi.

AMBITO	N. DI AREE CINOFIL E TEMPO RANEE	N. DI TIPO "A"	ESTENSI ONE (ETTARI)	AREE >350 ETTARI	INTERNE SITI NATURA200 0	CONFINA NTI SITI NATURA2 000	IN IMPORTA NT BIRD AREAS	ADDESTR AMENTO OLTRE 30 GIUGNO
Peligno	7	0	6.580	7	-	6	-	Sì
Subequan o	1	0	?	1	-	1	-	No
L'Aquila	12	0	8.083,4	8	1	4	-	No
Barisciano	3	0	?	3	-	2	-	No
Avezzano	20	0	?	?	-	5	11	Sì
Roveto- Carseolan o	4	0	2.550	2	3	-	2	No
Salinello	1	0	?	1	-	-	-	Sì
Vomano	1	0	?	?	?	?	?	Sì
Pescara	13	0	7.911	12	-	3	-	Sì
Lanciano	7	0	?	?	-	1	2	Sì
Vastese	14	0	4.895	8	-	1	6	Sì
TOTALE	83	0	Dati mancanti	Min 42	Min.4	Min.23	21	7 ATC su 11

Le associazioni scriventi rilevano quelle che appaiono come diffuse violazioni per quanto riguarda:

1)VIOLAZIONE DEL D.P.R. 357/1997 (V.Inc.A.): la mancanza generale di procedure di V.Inc.A. nonostante moltissime aree cinofile temporanee, ben 23, siano letteralmente confinanti a siti Natura2000 e in alcuni casi, 4, sono addirittura all'interno di questi. Ricordiamo, anche tutte le attività svolte esternamente ai siti che però possono aver conseguenze al loro interno devono essere sottoposte a V.Inc.A. E' del tutto evidente che la presenza massiccia di mute di cani e uomini al seguito per mesi e mesi a 1 metro da un

SIC/ZSC/ZPS può avere conseguenze, visto che grazie alla vista e all'olfatto specie come l'Orso bruno, il Lupo, il Nibbio reale, l'Aquila reale, il Falco pellegrino possono essere disturbate a distanza di centinaia di metri (non a caso recentemente il Comune di Villalago ha emesso un'ordinanza per vietare l'accesso agli umani a distanza di centinaia di metri dall'orsa "Amarena" e ai sui cuccioli).

2)VIOLAZIONE DELL'ART.18 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2004: sette ATC su 11 hanno varato regolamenti in cui si permette di svolgere l'attività oltre il 30 giugno, in violazione della Legge regionale 10/2004;

3)VIOLAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO - ESTENSIONE DELLE AREE: l'estensione delle Aree cinofile temporanee, che in quasi tutti gli ATC si estendono ben oltre i 350 ettari previsti dal Piano Faunistico Venatorio, arrivando in diversi casi a superare i 1000 ettari, con il record di oltre 2.000 ettari nell'ATC L'Aquila. Inoltre si segnala che in alcuni ATC sono state istituite pure aree cinofile temporanee contigue tra di loro, esacerbando ulteriormente tale problematica;

4)VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 147/2009/CE "UCCELLI", 43/92/CE "HABITAT" E DELLA CONVENZIONE DI BONN: sempre per quanto riguarda l'estensione, seppur in assenza di dati precisi in quanto gli ATC non sempre indicano l'estensione della aree cinofile, gli ATC hanno istituito decine e decine di aree cinofile temporanee (il solo ATC Avezzano ben 20, la stragrande parte ben oltre i 350 ettari).

Complessivamente si stima un'estensione addirittura di oltre 50.000 ettari!

Poiché l'addestramento cani si svolge in pieno periodo riproduttivo della fauna e durante la migrazione primaverile della stessa, costituendo senza dubbio un fattore di disturbo se non peggio (si vedano a tal proposito quanto indicato dalla stessa ISPRA nei pareri ai calendari venatori e diverse sentenze della Corte Costituzionale), è del tutto evidente che data l'estensione complessiva e la qualità delle aree (si veda anche il punto successivo), vi sia una palese violazione degli articoli 5 comma 1 e 7 comma 4 della Direttiva 147/2009/CE e dell'articolo 12 comma 1 della Direttiva 43/92/CE, a parte la violazione di tutta la parte relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale (di cui al punto 1).

Inoltre appare anche violata la Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratrici, visto che alcune delle aree cinofile temporanee sono state istituite in siti di particolare rilevanza per la sosta di specie migratrici (Nibbio reale, Grillaio, Cicogna nera ecc.).



5)VIOLAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO - TIPOLOGIA DELLE AREE: il Piano faunistico imponeva di riconoscere quali Aree cinofile temporanee di tipo "A" quelle

aree istituite in territori di pregio naturalistico. Tutte 83 Aree cinofile temporanee sono state considerate dagli ATC di tipo "B" nonostante:

- -diverse aree sono state individuate in zone importanti per l'Orso bruno marsicano secondo il PATOM;
- -ben 21 aree sono state individuate all'interno di Important Bird Areas;
- -diverse aree sono state individuate in siti noti per la presenza in densità riproduttive rilevanti di specie particolarmente tutelate dalla Direttiva 43/92/CE quali Calandro, Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre, Nibbio reale ecc oppure per specie in forte declino numerico (ad esempio, Allodola e Quaglia) oppure per specie di mammiferi particolarmente tutelate dalla Direttiva 43/92/CE (ad esempio, la Lontra).



6)VIOLAZIONE DEL PATOM, ACCORDO PER LA TUTELA DELL'ORSO BRUNO MAR-SICANO - IMPATTO SULL'EFFICACIA DEI PROGETTI LIFE: l'accordo PATOM, sottoscritto dallo Stato con tre regioni e diversi enti, prevede espressamente una disciplina dell'attività venatoria per renderla compatibile con gli obiettivi prioritari del Patom e, cioè l'aumento della popolazione di orso bruno nell'Appennino con ampliamento dell'areale di presenza stabile e salvaguardia delle aree corridoio.

Per questo negli anni, anche grazie a continui ricorsi vinti dalle associazioni ambientaliste, è stata implementata una complessa ripartizione del territorio con precisi limiti all'attività venatoria su vaste aree, anche esterne a siti Natura2000, soprattutto per quanto riguarda le attività di caccia in forma collettiva con l'uso di mute di cani. Ora si arriva al paradosso che da un lato abbiamo un calendario venatorio abbastanza restrittivo che permette l'utilizzo su vaste aree di un solo cane e dall'altro praticamente una deregulation totale con vaste aree dei territori fondamentali per l'orso interessate da addestramento di mute di sei cani per conduttore addirittura nei mesi in cui le femmine si alimentano assieme ai cuccioli!

Sottolineiamo che molte azioni per alleggerire la pressione antropica in queste aree, comprese quelle di connessione, hanno visto la spesa di ingenti somme di contributi comunitari attraverso i progetti LIFE destinati alla tutela della specie.

Analisi specifica per singolo ATC

Qui di seguito si presenteranno alcune valutazioni circa la situazione per ogni ATC, partendo, in forma più estesa, dal caso di quello di Sulmona che appare paradigmatico ed estremamente grave in considerazione del fatto che queste aree ricadono in zone di fondamentale importanza per specie come l'Orso bruno marsicano.

ATC "SULMONA"

Sul sito dell'ATC Sulmona è disponibile il documento "DISCIPLINA PER L'ADDESTRA-MENTO, L'ALLENAMENTO E LE PROVE DEI CANI NELLE AREE CINOFILE TEMPO-RANEE (di tipo B) PER L'ANNO 2023" con alcuni articoli assai rilevanti:

"ART. 2 I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta <u>fino ad un</u> <u>massimo di 6 (sei)</u> ovvero in coppia o singoli. I cani da ferma in addestramento possono essere portati fino ad massimo di 3 (tre) per addestratore.

ART. 5 Le attività di addestramento e allenamento dei cani nelle Aree Cinofile Temporanee sono consentite dal 01 febbraio fino al 29 giugno 2023 con un periodo di sospensione dal 30 giugno fino all'11 agosto 2023. L'Addestramento e l'allenamento dei cani riparte dal 12 agosto 2023 fino al giorno precedente l'apertura della caccia per la Stagione Venatoria 2023/2024. In riferimento all'addestramento e all'allenamento dei cani nella Zona Cinofila Temporanea denominata "M.te Pratello", dopo la data del 29 giugno 2023 è vietato l'utilizzo dei cani da ferma e da cerca fino alle disposizioni del calendario venatorio 2023/2024 in merito all'addestramento cani.

Osservazioni in merito al disciplinare dell'ATC Sulmona

I periodi e le modalità di attività di addestramento e allenamento dei cani nelle Aree Cinofile Temporanee:

-non salvaguardano la sosta e le attività di ricerca trofica delle diverse specie di uccelli migratori (per le specie interessate si rimanda alle successive tabelle relative alle singole aree) sia nel periodo di passo primaverile (marzo-maggio) che in quello post riproduttivo (agosto-settembre), nel caso soprattutto delle aree di Monte Pratello (Piana delle 5 Miglia) e Macello La Lavorata (Piana di Rivisondoli);

-non salvaguardano la riproduzione delle diverse specie di uccelli terricoli alcune delle quali tutelate dalla Direttiva 2007/147 CE come il Calandro, la Tottavilla, il Succiacapre, la Coturnice;



-rappresentano un forte elemento di disturbo per l'Orso bruno marsicano sia nel periodo primaverile nei confronti, soprattutto, delle femmine con piccoli che nel periodo di iperfagia pre-invernale, in merito si manifesta un profondo stupore considerato che da anni tutti gli strumenti di gestione faunistica venatoria (dal PATOM al Piano Faunistico Venatorio agli stessi Calendari Venatori regionali) hanno sancito limiti ben precisi sulle modalità (prevalenza di cani da cerca e non da seguita) e sul numero di utilizzo (massimo uno) dei cani da caccia in tutti i territori di espansione del plantigrado compresi tra il PNALM ed il PNM. Con la istituzione delle seguenti aree di addestramento cani tutte letteralmente "incollate" ai parchi, ZSC o ZPS e la maggior parte delle quali, in particolare quella denominata "Monte Pratello", interne alle zone ZPC e ZPE-C1 e C2 si permette l' allenamento dei cani anche con <u>mute di 6 animali</u> per quasi sette mesi l'anno.



In merito alla incongruenza ed irrazionalità di tale disciplinare si riporta un estratto di quanto prescritto nel Calendario Venatorio 2022-2023 "Per la tutela dell'Orso bruno marsicano, la caccia nella Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, d'ora in avanti ZPE, distinta in aree denominate C1 C2....... L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità: Zona ZPE C1 caccia in girata con limiere abilitato ENCI; Zona ZPE C2 caccia collettiva con un solo cane.";

-contrastano COMPLETAMENTE con quanto indicato nel parere di ISPRA rispetto al Calendario Venatorio 2022-2023 per il quale si esclude ogni forma di allenamento prima del mese di settembre "L'inizio dell'attività di addestramento cani al 20 agosto 2022 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).";

Mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale

Abbiamo visto che il Piano faunistico venatorio regionale prescrive, a seguito del parere del Comitato VIA regionale, la V.Inc.A. in fase di proroga della Aree cinofile temporanee, con parere dell'ente gestore del sito Natura2000.

Inoltre in caso di gare cinofile oltre alla V.Inc.A. deve essere rilasciato il parere favorevoli di alcuni enti gestori coinvolti nel Patom. Per una delle aree confinante con il sito Natura2000, Isola della Fonte della Luna, in territorio molisano, era necessaria addirittura la Valutazione di Incidenza interregionale.

Dall'esame della documentazione disponibile on line sia sul sito specifico della Regione Abruzzo che sul sito dell'ATC Sulmona non risulta che per le aree cinofile contigue a Siti Natura 2000 sia stata attivata la necessaria V.Inc.A. così come previsto dal DPR 357/1997 per gli interventi e piani anche esterni alle stesse ma con potenziali impatti negativi.

A titolo di esempio è sufficiente evidenziare che una muta di 6 segugi che segue la pista di un selvatico a ridosso di un parco non si ferma certo di fronte alle tabelle perimetrali!

Estensione delle aree e tipologia di aree

Rispetto alle previsioni del Piano Faunistico Venatorio della Regione Abruzzo circa estensione (minore di 350 ettari) e tipologia (A, zone naturalisticamente rilevanti, e B) si evidenzia che le 7 aree individuate dall' ATC sono <u>tutte di dimensioni superiori ai 350 ettari con punte fino ai 1.941 ettari!</u>

In complesso le sette aree assommano a ben 6.580 ettari quando al massimo avrebbero potuto estendersi per soli 2.450 ettari, con ben 4.130 ettari in eccesso rispetto alle indicazioni del piano faunistico venatorio regionale!



Tra le aree cinofile istituite, nonostante ben 6 siano contigue a parchi ed altre aree protette in zone di montagna con presenza accertata di Orso bruno marsicano e di tante altre specie tutelate da Direttive comunitarie (si pensi al Calandro, alla Tottavilla, all'Averla piccola), alcune delle quali nidificanti a terra e quindi sottoposte non solo al disturbo da parte dei cani ma addirittura alla distruzione delle uova e alla predazione di adulti in cova e di nidiacei, vengono classificate tutte come di tipologia "B" di scarso interesse naturalistico evide-

temente perché in caso fossero correttamente classificate di tipologia "A" l'addestramento sarebbe sospeso nei periodi più delicati per la fauna, dal 1 Aprile al 1 settembre.

Aspetti di "business venatorio"

L'accesso alle aree di addestramento cani da parte dei cacciatori non residenti è subordinato al pagamento di una quota giornaliera pari ad € 50 per un singolo cane, è evidente quindi che la localizzazione delle stesse in zone di grande interesse faunistico è funzionale solo ad un vero e proprio business venatorio.

Buona parte dei territori interessati dalle aree di addestramento cani sono stati oggetto di ricerche ed interventi di conservazione diretta finalizzati alla salvaguardia dell'Orso bruno marsicano, ed altre specie, realizzati con ingenti finanziamenti nazionali e comunitari relativi soprattutto ai numerosi progetti Life alcuni dei quali tuttora in corso, certo è difficile capire come si conciliano le finalità di tali interventi con quelli delle attività di addestramento cani.

Mappe e brevi considerazioni cartografiche e naturalistiche sui siti

Qui di seguito le mappe di sei delle sette aree cinofile temporanee istituite dall'ATC Sulmona con indicazioni circa la vicinanza ad aree protette/siti Natura2000

"Macello La Lavorata" (Rivisondoli)




Estesa per 447 ettari, è contigua al Parco nazionale della Maiella e ai due relativi siti :

-Zona di Protezione Speciale "Maiella" Codice IT7140129;

-Zona Speciale di Conservazione Maiella Sud Codice IT7110204.

Sito di elevato valore per l'Orso bruno marsicano come area di connessione tra parco della Majella e parco d'Abruzzo.


Nidificano specie tutelate dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" quali Calandro, Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre nonché specie in diminuzione come Allodola e Quaglia.



"Monte Pratello"

Estesa per 1.382 ettari, è posta a confine della Zona di Protezione Esterna del Parco d'Abruzzo e alla ZSC IT7110205 "Parco nazionale d'Abruzzo". Inoltre è vicinissima alla Riserva Naturale Regionale Monte Genzana e Alto Gizio (altro sito Natura2000).





Sito di elevato valore per l'Orso bruno marsicano come area di connessione tra parco della Majella e parco d'Abruzzo.


Nidificano specie tutelate dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" quali Calandro, Ortolano, Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre nonché specie in diminuzione come Allodola e Quaglia. Inoltre è corridoio di migrazione per specie quali Grillaio, Albanella reale, Albanella minore, Cicogna nera, Nibbio reale.

"Monte Mitra"

Estesa per 1.941 ettari, è confinante con il Parco nazionale della Majella e con la relativa area ZPS che è sito Natura2000.

Sito di elevato valore per l'Orso bruno marsicano come area di connessione tra parco della Majella e parco d'Abruzzo.

Nidificano specie tutelate dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" quali Calandro, Tottavilla, nonché specie in diminuzione come Allodola e Quaglia.




"Rocca Cinque Miglia"

Estesa per 843 ettari, è confinante con il sito Natura2000 molisano "Isola Fonte della Luna codice IT7218213.

Sito di elevato valore per l'Orso bruno marsicano come area di connessione tra parco della Maiella, parco d'Abruzzo e siti Natura2000 molisani (per giunta rete M.A.B. dell'Unesco).

Nidificano specie tutelate dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" quali Calandro e Tottavilla.




"Frattura Vecchia"

Estesa per 577 ettari, è posta a confine con il sito Natura 2000 "Gole del Sagittario" (codice IT7110099) e limitrofa al sito "Monte Genzana" (IT7110100). Inoltre è a ridosso della Zona di Protezione Esterna del Parco d'Abruzzo e vicina alle due riserve regionali delle Gole del Sagittario e del Lago di San Domenico.

Sito di enorme valore per l'Orso bruno marsicano, con la presenza di femmine con cuccioli.

Nidificano specie tutelate dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" quali Calandro, Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre nonché specie in diminuzione come l'Allodola. Inoltre è area di alimentazione di specie importanti come il Gracchio corallino.




"Monte Playa" (Introdacqua)

Estesa per 586 ettari, è confinante con il sito Natura2000 del Monte Genzana (Codice IT7110100) ed è vicina alla relativa riserva.

Sito di elevato valore per l'Orso bruno marsicano.

Nidificano specie tutelate dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" quali Calandro, Tottavilla, Succiacapre nonché specie in diminuzione come Allodola. Inoltre è area di alimentazione di specie importanti come il Gracchio corallino.



ATC "AVEZZANO"

L'ATC "Avezzano" ha istituito addirittura 20 aree cinofile temporanee dove è possibile addestrare i cani dall'1 febbraio al 14 maggio e dal 01 luglio al 30 luglio, con un numero massimo di 6 cani da seguita (e 4 da cerca/ferma) per ogni conduttore.

Il sito è questo: https://www.atcavezzano.it/2023/01/19/15-02-2021-aree-cinofile-temporanee-2/

Pertanto è violata la previsione della Legge regionale 10/2004 che impone la fine dell'attività il 30 giugno.

Sulla cartografia disponibile non vengono riportate le estensioni in ettari ma, in considerazione del reticolo IGM sovrapposto, è possibile sostenere che diverse delle venti aree cinofile (se non tutte) superano il limite di estensione di 350 ettari indicato dal Piano Faunistico Venatorio (di gran lunga se si considera che alcune aree sono limitrofe).


Sono tutte considerate di tipologia B; pertanto secondo l'ATC, sarebbero istituite in aree prive di elevato valore naturalistico.

Prendiamo qualche esempio che smentisce palesemente quanto affermato dall'ATC.

Intanto ben 11 aree su 20 sono all'interno delle seguenti Important Bird Areas:

- **-Sirente-Velino:** Magliano Rosciolo, Magliano Cicolana, Massa d'Albe; Massa Est, Forme, Castelnuovo, Castelnuovo Rocchetta, San Pelino, Celano-Bussi
- -Simbruini-Ernici: Balsorano e Balsorano-Ridotti.


Inoltre le aree "Balsorano" e "*Balsorano Vecchio - Ridotti*" sono entrambe a confine con la ZSC "Parco d'Abruzzo", in un'area di enorme importanza per la connessione con i Simbruini per l'Orso bruno. Sono presenti specie come Averla piccola, Calandro, Succiacapre, Falco Pellegrino.



Le aree di "Aielli" e "Cerchio-Collarmele" sono entrambe a confine con la ZPS del Sirente, in un'area importante per la nidificazione di specie come Averla piccola, Calandro, Succiacapre. Inoltre sono zone di alimentazione di Gracchio corallino e Grifone.

L'area di "Gioia - Aschi" è importante per l'Orso bruno ed è a 300-400 metri dal confine della ZSC Parco d'Abruzzo. E' in zona ZPE-C1 rispetto al Calendario Venatorio.

L'area "Rosciolo" è delimitata a nord dalla ZPS del Parco del Sirente-Velino.



L'area "Forme" è delimitata nord dalla ZPS del Parco del Sirente-Velino. Vi nidificano specie quali Calandro, Ortolano, Averla piccola.

L'istituzione di queste aree avrebbe dovuto essere preceduta da una Valutazione di Incidenza Ambientale.

Inoltre diverse di queste zone sono da considerarsi certamente in categoria A e non in categoria B.

ATC "SUBEQUANO"

L'ATC Subequano appare aver istituito un'unica area cinofila temporanea, quella denominata "Bagnaturo", di cui non è possibile desumere l'estensione.

Correttamente la conclusione dell'addestramento cani è stabilita al 30 giugno.

Seppur in un punto praticamente confinante con la ZSC IT 7110097, in considerazione del fatto che il confine è la SS17 senza connessioni di carattere ambientale e in un'area fortemente antropizzata e che non sono presenti nella porzione della ZSC specie, riteniamo che effettivamente non fosse necessaria la V.Inc.A. per la sua istituzione.

ATC "L'AQUILA"

L'ATC "L'Aquila" sul proprio sito riporta la cartografia di 12 Aree cinofile temporanee e la relativa regolamentazione, riportante l'indicazione anno 2022. Il fatto che sul sito compaiano ancora tali documenti nella cartografia accessibile ai cacciatori ci fa pensare che siano ancora vigenti.

Il regolamento correttamente prevede la chiusura delle attività il 30 giugno come previsto dalla Legge regionale.

Per quanto riguarda l'estensione, solo 4 su 12 rispettano il limite imposto dal Piano Faunistico Venatorio. La più grande, "Monte la Serra" è addirittura di ben 2.151 ettari!

Complessivamente coprono una superficie di 8.083,4 ettari, contro un'estensione massima di 4.200 ettari se si fosse seguito il limite indicato dal Piano Faunistico Venatorio (quindi come minimo ben 3.800 ettari sono in eccesso, ammesso e non concesso che questo numero così elevato di Aree cinofile temporanee sia ammissibile).

Per quanto riguarda la tipologia, non è indicata anche se indirettamente, in considerazione delle previsioni del regolamento attuato, sono considerate tutte di tipo "B", cioè istituite in aree di scarso valore naturalistico.

In realtà, fatto estremamente grave, l'area cinofila temporanea "Scoppito" è situata dentro la ZSC "Monte Calvo" Codice IT7110208.

Inoltre diverse altre aree cinofile temporanee addirittura confinano con siti Natura2000:


-le aree denominate "Filetto" e "Fonte Nera" confinano con la ZPS del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sono aree certamente rilevanti per specie quali Ortolano, Averla piccola, Calandro, Quaglia, Allodola.

-l'area "La Forchetta" confina per un tratto con la ZSC "Monte Calvo", codice IT7110208;

-l'area "Termine" confina in un punto con la ZSC "Monte Calvo (seppur in questo caso si tratti di una situazione abbastanza marginale).

Altre aree appaiono limitrofe con altri siti Natura2000, come ad esempio l'area "Cascina" posta nei pressi del sito Natura2000 codice "IT7110208".

Per quest'ultimo sito si evidenzia una completa violazione delle norme in materia venatoria in quanto nella descrizione del sito nel documento dell'ATC si parla di Area Cinofila Temporanea ma si ammette che nel sito si pratica l'addestramento cani su selvaggina liberata con sparo, cosa espressamente vietata nelle Aree Cinofile Temporanee, attività propria invece di una Zona Addestramento Cani (ZAC) da istituire a partire dalle previsioni del Piano Faunistico Venatorio che, nel caso di specie, non contempla assolutamente (per L'Aquila si cita un'area denominata "Impianata").



ATC "BARISCIANO"

L'ATC "Barisciano" ha istituito 3 aree cinofile la cui estensione non è immediatamente desumibile dalla cartografia pubblicata sul sito WEB.

L'attività è aperta dall'11 Febbraio al 14 Maggio fino alle ore 15 e dal 16 al 30 Giugno, l'addestramento è vietato dal 15 Maggio al 15 Giugno. Quindi è rispettata la normativa regionale.

Le aree, considerando l'orario di apertura, sono evidentemente classificate tutte di tipo "B", cioè di scarso valore naturalistico.

Le aree "Ocre" e "Caporciano" confinano per lunghi tratti con il sito Natura2000 della ZPS "Parco Sirente-Velino". Pertanto la loro istituzione doveva essere preceduta da V.Inc.A. La prima è sito di nidificazione di Falco pellegrino e altri rapaci rari,

La terza, Consalvi, occupa un'area notissima per la riproduzione di specie rare e/o tutelate a livello comunitario come Averla piccola, Ortolano, Calandro, Quaglia.

Pertanto appare evidente come la classificazione di tipo "B" sia del tutto errata.

ATC "ROVETO-CARSEOLANO"

L'ATC Roveto Carseolano ha istituito 4 Aree Cinofile Temporanee su 2.550 ettari. Due di queste, rispettivamente da 1.200 ettari e 750 ettari, non rispettano l'estensione massima indicata dal Piano Faunistico Venatorio di 350 ettari. Le altre due sono di 300 ettari.

L'attività è consentita dall'1 febbraio all'1 aprile e dall'1 giugno al 30 giugno. Ciò corrisponde a quanto previsto dalla Legge Regionale 10/2004.

Nel Regolamento l'ATC specifica di aver scelto di interrompere per due mesi (aprile e maggio) le attività per "esclusione dei periodi riproduttivi delle singole specie individuati da questo ATC nel periodo che va dal 1 aprile al 31 maggio di ogni anno.", in ciò interpretando correttamente la norma regionale.

Per quanto riguarda i rapporti con la Rete natura 2000 <u>si segnala un fatto estremamente</u> <u>grave e, cioè, che in ben 3 casi su 4 queste aree cinofile sono state localizzate addirittura all'interno di siti Natura 2000</u>.

In particolare, parte dell'area Santa Barbara è posta all'interno del sito Natura2000 "Monte Salviano" codice IT 7110092.

Una seconda area, denominata "Vomita", è all'interno del sito Natura2000 "Monte Arunzo", codice IT 7110091.

L'area "Pezze delle Mola" è interna al sito Natura2000 "Bosco di Oricola" Codice IT7110088.

Inoltre la quarta area, Guardia d'Orlando, nonché anche la Vomita, sono all'interno dell'Import Bird Area "Simbruini-Ernici".

Non si comprende, quindi:

- **1)**come queste aree possano essere state localizzate in assenza di previa Valutazione di Incidenza Ambientale:
- 2)come sia possibile considerare queste aree di tipo "B", cioè di scarsa rilevanza naturalistica:
- **3)**appaiono altresì violate le disposizioni del Piano faunistico venatorio che impediscono la localizzazione di nuove aree cinofile temporanee in siti Natura2000 (essendo queste di fatto di nuova istituzione in quanto rinnovate di anno in anno per evitare la chiusura della caccia in queste aree).

ATC "PESCARA"

L'ATC "Pescara" riporta sul proprio sito una serie di cartografie e informazioni relative a ben 13 Aree Cinofile Temporanee.

Queste 13 aree cinofile temporanee sono estese per 7.911 ettari, rispetto a un massimo di 4.550 ettari se si fosse rispettato per tutte le aree il limite di 350 ettari fissato dal piano faunistico venatorio.

Su 13 aree solo 1 rispetta il limite di 350 ettari fissato dal Piano Faunistico Venatorio regionale; le altre hanno estensioni maggiori, fino a ben 982 ettari (area "Loreto")!

Alcune, essendo contigue (ad esempio, Cantalupo 1 e 2), in realtà si configurano come un unicum, quindi superando ancor di più il limite fissato dal Piano Faunistico Venatorio.

Il periodo di apertura è fissato dal 10 febbraio al 31 luglio, in violazione con il limite del 30 giugno fissato dalla legge 10/2004.


Tutte le aree sono considerate di tipo "B".

Rispetto alla cartografia, spicca per importanza naturalistica la zona di Monte La Queglia ricompresa nell'area cinofila temporanea "Pescosansonesco".

Lì nidifica il Falco pellegrino (specie particolarmente tutelata dalla Direttiva 147/2009/CE) oltre a Calandro e Tottavilla. E' area frequentata dal Gracchio corallino. Ci chiediamo come sia possibile considerare questo sito di scarso valore naturalistico!

Inoltre questa zona è confinante con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con la relativa area Natura2000 (ZPS Codice IT7110128). Pertanto era necessaria certamente una V.Inc.A. per la sua istituzione.

Anche le due aree Cantalupo 1 e Cantalupo 2 confinano con siti Natura2000, quella del Parco Nazionale della Majella (ZSC "Maiella" codice IT7140203 e ZPS "Maiella" codice IT7140129). Anche in questo caso la V.Inc.A. era necessaria.



ATC "SALINELLO"

Il Regolamento delle aree cinofile temporanee dell'ATC "Salinello" rimanda a decisioni prese di volta in volta le modalità di utilizzo delle aree, previa comunicazione direttamente sul sito web.

Attualmente risulta istituita un'unica Area cinofila temporanea, quella di Monte Tre Croci dove è permesso l'addestramento per cinque giorni la settimana (quindi possiamo affermare, indirettamente, che è considerata un'area di tipo "B") tra l'11 febbraio e il 30 aprile e dal 17 giugno al 31 agosto, in violazione delle indicazioni della Legge regionale 10/04.

L'estensione non è indicata ma una nostra verifica su mappa porta a ritenere che l'area sia di gran lunga superiore ai 350 ettari previsti dal Piano Faunistico Venatorio.

La zona è distante da siti Natura2000; non appare dunque necessaria la V.Inc,.A. per la sua istituzione.

ATC "VOMANO"

Il Regolamento delle aree cinofile temporanee dell'ATC "Vomano" rimanda a decisioni prese di volta in volta le modalità di utilizzo delle aree, previa comunicazione direttamente sul sito web.

Attualmente risulta istituita un'unica Area cinofila temporanea, quella di "Isola del Gran Sasso - San Valentino".

Nell'area il sito WEB prevede la possibilità di accedere per addestrare i cani dall'11 febbraio al 9 aprile e dal 17 giugno al 31 agosto, in violazione dei limiti indicati dalla Legge regionale 10/2004.

Purtroppo sul sito WEB non appare pubblicata la cartografia di questa Area Cinofila Temporanea per cui non possiamo dire nulla su estensione e rapporti con aree Natura2000.



ATC "CHIETINO-LANCIANESE"

L'ATC Lanciano ha istituito per il 2023 n.7 Aree Cinofile Temporanee, aperte dal primo giorno successivo alla chiusura della caccia al 31 agosto, in violazione delle disposizioni della Legge regionale 10/2004 che impongono la chiusura al 30 giugno.

La cartografia allegata non permette di stabilire l'estensione esatta delle aree, alcune delle quali appaiono molto ampie ("Palena", "Taranta", "Rapino").

Per quanto riguarda i rapporti con i siti Natura2000, certamente l'area "Palena" confina con il Parco Nazionale della Maiella e la relativa area Natura2000 (ZPS "Maiella" codice IT7140129). Pertanto per la sua istituzione era indispensabile la Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'ATC considera tutte le aree di tipo "B", cioè di scarso valore naturalistico.

Che tale decisione sia assolutamente priva di fondamento basterà ricordare che le aree "Palena" e "Taranta" sono nel pieno dell'Important Bird Area "Maiella-Monti Frentani" e che interessano la valle dell'Aventino, dove è presente la Lontra, specie particolarmente tutelata dalla Dir.43/92/CE.

ATC "VASTESE"

L'ATC "Vastese" ha istituito ben 14 aree cinofile temporanee, tutte considerate di tipo "B" di scarso valore naturalistico. L'attività viene consentita dal giorno successivo alla chiusura della caccia al 30 aprile e al 15 luglio al 31 agosto, in violazione del termine del 30 giugno fissato dalla Legge regionale 10/2004. Per quanto riguarda l'estensione quella complessiva è di 4.895 ettari; tranne una (Borrello) sono tutte aree sotto i 400 ettari anche se 8 su 14 superano seppur di pochissimo, il limite dei 350 ettari (in alcuni casi di 1-8 ettari).

In relazione all valore naturalistico, basterà dire che ben sei delle aree individuate (Atessa-Carpineto Sinello, Borrello, Roccaspinalveti, Colledimezzo, Guilmi e Schiavi d'Abruzzo) ricadono all'interno dell'Importa Bird Area Maiella Monti Frentani. Pertanto la scelta di considerarle di tipo "B" è assolutamente infondata e scorretta. Infine, per quanto riguarda i rapporti con la rete Natura2000, l'area di Borrello risulta confinante in maniera estesa con il sito Natura2000 codice IT7140212 "Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde"; pertanto era necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.



Le richieste delle associazioni

La situazione che abbiamo evidenziato impone un'immediata azione sotto vari profili, intanto per azzerare completamente le scelte finora fatte prevedendo quindi:

A)l'interruzione delle attività di addestramento cani il 30 giugno in tutte le aree secondo quanto previsto dalla norma regionale;

B)l'interruzione immediata delle attività in tutte le aree cinofile temporanee istituite all'interno o al confine dei siti Natura2000 nonché in quelle ricadenti in Important Bird Areas, nella ZPE del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise e nelle aree C1 e C2 del Patom nonché in tutte le aree di connessione e/o importanti per questa specie individuate dal PATOM;

C)la chiara ridefinizione delle aree cinofile temporanee riportandole alla funzione originaria con previsione di divieto della caccia nelle aree individuate, eliminando l'escamotage che attualmente porta a una pressione venatoria praticamente costante sulle aree individuate;

D)attuare le prescrizioni del Comitato VIA sulla VAS e sulla V.Inc.A. del Piano faunistico venatorio, attraverso l'analisi delle ottemperanze nonché la verifica dei piani di monitoraggio obbligatoriamente previsti in sede di V.Inc.A. e V.A.S.;

E)sottoporre a V.Inc.A. l'istituzione di aree cinofile temporanee confinanti o contigue ai siti Natura2000 anche se sarebbe opportuno evitare prevederle in queste localizzazioni o all'interno di Important Bird Areas;

F)riportare la pianificazione delle aree cinofile temporanee nel solco di quanto previsto dal Piano faunistico venatorio utilizzando criteri oggettivi e scientifici nella definizione delle tipologie di aree cinofile. In generale le aree cinofile devono essere residuali rispetto a quelle definite nel Piano Faunistico Venatorio che viene altrimenti svuotato di significato se le aree istituite dagli ATC sono il quadruplo di quelle perimetrale attraverso il Piano.

G)definire a scala regionale i criteri per definire l'interesse faunistico di un'area per poi inserire nella categoria appropriata un'area cinofila temporanea. Tra questi, oltre all'esistenza di istituti come le Important Bird Area, la presenza in periodo riproduttivo o di migrazione di specie di interesse conservazionistico attraverso l'uso di dati già disponibili (si veda la cartografia Patom oppure gli studi sulla distribuzione di specie quali Falco pellegrino e Lanario ecc.) oppure la realizzazione di studi appositi.

H)un controllo, da parte delle autorità preposte, sull'operato dei vari ATC, ad esempio in materia di elusione della V.Inc.A., nonché un monitoraggio sul campo relativo al rispetto dell'obbligo previsto dalla legge regionale che impone la chiusura di tutte le attività di addestramento entro il 30 giugno.

I)in generale, una moratoria nell'istituzione di aree cinofile temporanee in attesa di una riorganizzazione complessiva che soddisfi gli obblighi di tutela della fauna selvatica.



Foto di animali selvatici. In copertina: gracchio corallino e orso bruno marsicano.

In sequenza nel testo: capriolo, nibbio reale, quaglia, calandro, orso bruno marsicano, culbianco, ortolano.

SEGRETERIA ASSOCIAZIONI:

Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, via A. De Nino 3, 65126 Pescara, Italia.

WEB: https://www.soabruzzo.it/

Email: <u>stazioneornitologicaabruzzese@gmail.com</u>

PEC: stazione ornitologica abruzzese @pec.it